

## ALLEGATO "A"

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RAI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(CON ESCLUSIONE DEI CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI RICADENTI NEL SETTORE  
RADIOTELEVISIVO E DEI CONTRATTI DI OPERE RADIOCINETELEVISIVE O DI ACQUISIZIONE DI DIRITTI SU DI ESSE)

- Art. 0 – PREMESSE
- Art. 1 – I CONTRATTI DELLA RAI
- Art. 2 – ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
- Art. 3 – ORDINE DI PREVALENZA
- Art. 4 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE
- Art. 5 – PRESCRIZIONI TECNICHE
- Art. 6 – GARANZIA DEL PRODOTTO E BUON FUNZIONAMENTO
- Art. 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DELLA RAI
- Art. 8 – SUBAPPALTO
- Art. 9 – SORVEGLIANZA, VERIFICHE E COLLAUDI
- Art. 10 – OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE
- Art. 11 – OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E TRATTAMENTO DATI
- Art. 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 13 – SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE
- Art. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 15 – PENALI
- Art. 16 – GARANZIE SULL'ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE
- Art. 17 – CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
- Art. 18 – SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 19 – UTILIZZAZIONE BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE
- Art. 20 – LICENZA, SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE
- Art. 21 – PREZZO BLOCCATO
- Art. 22 – REVISIONE PREZZI
- Art. 23 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E VARIANTI
- Art. 24 – PAGAMENTO
- Art. 25 – DOMICILIO DEL FORNITORE
- Art. 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA
- Art. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI E DEI CREDITI
- Art. 28 – MODIFICHE SOGGETTIVE
- Art. 29 – CODICE ETICO
- Art. 30 – MODELLO ORGANIZZATIVO
- Art. 31 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PRIVACY
- Art. 32 – ONERI E TASSE
- Art. 33 – FORO COMPETENTE
- Art. 34 – COLLEGIO ARBITRALE

#### Art. 0 – PREMESSE

Le presenti Condizioni Generali di Contratto RAI contengono l'insieme delle norme che regolano e disciplinano ogni tipologia di contratto concluso dalla RAI per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, con l'esclusione dei soli contratti di realizzazione di opere radiocinetelvisive o di acquisizione di diritti su di esse. Le presenti Condizioni Generali – che il fornitore è tenuto a visionare con attenzione ed a conoscere, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1370 c.c. - integrano in modo essenziale il testo del contratto cui sono allegato, fatte salve eventuali deroghe espressamente previste dal contratto medesimo e limitatamente alle norme applicabili alla particolare fattispecie oggetto dello stesso, indipendentemente dal loro formale richiamo. Nel prosieguo, con il termine "Fornitore" si intende il soggetto titolare del contratto in essere con RAI, qualunque sia la tipologia civilistica di riferimento del contratto stesso.

#### Art. 1 – I CONTRATTI DELLA RAI

Ai fini della disciplina contrattuale valgono le seguenti definizioni:  
**Ordine:** contratto mediante il quale la RAI commissiona l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori a condizioni stabilite. In caso di "Contratti Aperti" (Convenzioni), le singole attivazioni non costituiscono nuovo affidamento. All'ordine è assimilata la Richiesta Semplificata di Fornitura (RSF).  
**Accordo quadro:** accordo concluso con uno o più operatori economici di durata non superiore ad un quadriennio, mediante il quale la RAI stabilisce le clausole (ivi inclusi i prezzi ed eventualmente quantità predefinite) relative agli appalti di beni, servizi e lavori (limitatamente alle attività manutentive) da affidare entro un arco di tempo predefinito.

#### Art. 2 – ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 o nel contratto, l'accettazione del fornitore, da formularsi mediante sottoscrizione della proposta contrattuale e dei suoi allegati, dovrà pervenire alla RAI, all'indirizzo indicato nella proposta medesima, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta stessa da parte del fornitore. L'accettazione pervenuta alla RAI oltre il suddetto termine ovvero in forme diverse da quelle richieste è priva di effetti ai sensi dell'art. 1326 c.c., dovendosi in tal caso ritenere caduca la proposta, salvo diversa comunicazione della RAI.

#### Art. 3 – ORDINE DI PREVALENZA

Salvo che non sia diversamente disciplinato dal contratto cui sono allegato le presenti Condizioni Generali e fermo restando quanto stabilito all'articolo 5 per l'ordine di prevalenza delle prescrizioni tecniche, l'ordine di prevalenza tra i diversi documenti che compongono nel loro insieme il contratto, è il seguente:

- a) Contratto;
- b) Condizioni Generali di Contratto RAI;
- c) Capitolato Tecnico;
- d) Altri allegati

#### Art. 4 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE

Il luogo o i luoghi di esecuzione delle prestazioni sono quelli stabiliti nel contratto. Il fornitore è tenuto ad adempiere le obbligazioni contrattualmente assunte nei termini espressamente indicati nel contratto. Tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei contratti per l'esecuzione delle prestazioni, siano essi originari o prorogati, sono da intendersi quali "termini essenziali" nell'interesse della RAI. Il contratto può prevedere che l'esecuzione delle prestazioni da parte del fornitore avvenga, nell'esclusivo interesse della RAI, in modo discontinuo ovvero possano essere previsti periodi di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, al fine di non intralciare le normali attività della RAI, il fornitore dovrà organizzare l'esecuzione delle prestazioni prevedendo la possibilità di interrompere e/o sospendere e/o eseguirle anche in orario al di fuori delle normali prestazioni lavorative, su richiesta della RAI. In tutti questi casi i relativi oneri sopportati dal fornitore si intendono compresi nel corrispettivo del contratto. In caso di fornitura, la medesima è da intendersi su tutto il territorio nazionale comprensiva di spedizione e consegna. Si specifica che nel caso di forniture cumulative potranno essere definite destinazioni distinte per le diverse voci della fornitura. La consegna frazionata o ripartita si intende perfezionata, ad ogni fine di legge e di contratto ed anche per la decorrenza dei termini di pagamento e di garanzia, solo con il completamento dell'intero ordine contenuto nel contratto o nella relativa attivazione. Salvo che il contratto disponga diversamente, nel corrispettivo dovuto al fornitore sono compresi i costi per la movimentazione, il trasporto e l'imballaggio dei beni oggetto del contratto, nonché quelli per il ritiro di eventuali materiali di risulta e il relativo conferimento a discarica autorizzata.

I prodotti viaggiano a rischio del fornitore fino alla presa in consegna da parte della RAI, salvo diversa previsione contrattuale.

I prodotti devono essere consegnati nei loro imballaggi originali.

L'imballaggio deve essere realizzato in modo da evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto, per il quale devono comunque essere adottate tutte le cautele atte ad evitare il deterioramento e/o danneggiamento dei prodotti.

Non verranno accettati e dovranno intendersi, quindi, ad ogni effetto rifiutati i colli che risultino aperti, lacerati o manomessi.

Eguale non verranno accettati i prodotti non ordinati ovvero i prodotti difformi – per tipo, modello, versione e/o quantità – rispetto a quelli ordinati né quelli non integri, deteriorati e/o avariati, ferme restando comunque le garanzie dovute dal fornitore.

A tal fine faranno fede esclusivamente gli accertamenti eseguiti dagli addetti della RAI. La RAI potrà esercitare il diritto di rifiutare i colli e/o i prodotti ai sensi di quanto sopra entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna presso gli indirizzi indicati in contratto con comunicazione scritta inviata al fornitore.

In caso di rifiuto di colli e/o prodotti, questi resteranno a disposizione del fornitore, presso il luogo di consegna, per 10 giorni naturali lavorativi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma precedente. Entro tale termine perentorio essi potranno essere ritirati, a proprie spese, dal fornitore; decorso inutilmente tale termine, i colli e/o i prodotti rifiutati saranno spediti al fornitore a suo rischio e pericolo e con addebito allo stesso dei relativi costi di spedizione.

#### Art. 5 – PRESCRIZIONI TECNICHE

L'esecuzione del contratto deve essere conforme alle disposizioni stabilite nel contratto, negli eventuali capitolati tecnici e/o nelle descrizioni nonché nelle norme e prescrizioni stabilite dal contratto o dallo stesso richiamate.

Tutti i materiali devono essere della qualità richiesta e l'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le modalità della più qualificata e progredita tecnologia e nel rispetto dei capitolati speciali. In ogni caso le opere fornite devono essere realizzate a regola d'arte.

I servizi dovranno essere realizzati secondo le specifiche stabilite dalla RAI.

Nel caso di incertezza circa l'estensione degli obblighi del fornitore o la qualità delle sue prestazioni, il contratto si interpreta sempre nel senso tale da assicurare l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni affidate ed il miglior risultato in termini qualitativi.

#### Art. 6 – GARANZIA DEL PRODOTTO E BUON FUNZIONAMENTO

Il fornitore garantisce che i servizi, le opere o i beni forniti siano esenti da vizi, che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, e presentino le qualità secondo quanto prescritto nel contratto.

Il termine per la denuncia dei suddetti vizi è fissato in sessanta giorni dalla scoperta da parte della RAI.

Il fornitore garantisce per ventiquattro mesi, a decorrere dalla consegna, salvo diversa previsione nel contratto, il buon funzionamento dei beni e/o delle opere oggetto del contratto.

Il termine per la denuncia dei malfunzionamenti è fissato in sessanta giorni dalla scoperta da parte della RAI.

In caso di appalto di opere relativo ad edifici ovvero ad altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, si applica quanto stabilito all'art. 1669 c.c..

Delle suddette garanzie il fornitore è sempre responsabile nei confronti della RAI. Nel caso in cui la RAI rilevi vizi, non conformità o malfunzionamenti di uno o più beni o opere ha la facoltà di:

- ottenere, senza alcun aggravio di spesa, dal fornitore la pronta sostituzione gratuita dei beni o opere difettosi o non conformi al contratto;
- ottenere, senza alcun aggravio di spesa, la riparazione dei beni o opere a cura del fornitore;
- provvedere direttamente alla riparazione dei beni o opere difettosi, addebitando al fornitore tutte le relative spese;
- risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

In ognuno dei casi di cui sopra è addebitato al fornitore ogni costo e/o spesa dipendente dalla fornitura difettosa o non conforme al contratto.

In caso di sostituzione o riparazione, la durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte della RAI, di eventuali vizi o non conformità o malfunzionamenti dei beni o delle opere oggetto della fornitura e quella di consegna dei beni o delle opere riparati o in sostituzione.

È fatta salva ogni più ampia garanzia di legge eventualmente prevista dalle normative di settore applicabili alla concreta fattispecie del contratto cui le presenti Condizioni Generali sono allegata.

#### Art. 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DELLA RAI

Il fornitore esegue le prestazioni oggetto del contratto in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all'apprestamento ed all'organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d'arte.

Il fornitore conferma di aver visionato con attenzione e con diligenza e di conoscere l'intero contenuto contrattuale, e di aver acquisito tutti gli elementi necessari all'idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso.

Il Fornitore prende atto e conferma che la conclusione del contratto non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte della RAI di obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del Fornitore, salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c..

La RAI non metterà a disposizione del fornitore (in uso o a nolo) attrezzature, apparecchiature o utensili di qualsiasi genere.

Il fornitore è tenuto:

- a) a garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività oggetto del contratto e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal contratto, a regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge;
  - b) a osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
  - c) a non avvalersi di persone che siano alle dipendenze della RAI per l'esecuzione del contratto;
  - d) ad eventualmente avvalersi nell'esecuzione del contratto di persone nel rispetto delle previsioni e degli adempimenti prescritti dalla legge in relazione alla loro qualifica o meno di pubblici dipendenti, con particolare riferimento alle specifiche caratteristiche del loro rapporto di pubblico impiego ed alla regolarità della loro posizione;
  - e) a nominare un proprio Responsabile del contratto ed un eventuale sostituto al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni da parte della RAI e che si interfacerà con i soggetti, indicati da RAI, preposti alla gestione dell'esecuzione del contratto.
- I nominativi del Responsabile del contratto e dell'eventuale sostituto dovranno essere comunicati alla RAI prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni. La RAI avrà facoltà di ottenere la sostituzione del Responsabile del Contratto, senza alcun onere aggiuntivo o aggravio di spesa per la RAI, ove lo stesso risultasse non idoneo a tale compito;
- f) ad informare il personale che rispetto al proprio rapporto di lavoro la RAI è del tutto estranea, per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti della RAI stessa, salvo quanto previsto dalla legge;
  - g) a fornire alla RAI specifica documentazione dalla quale risulti l'acquisizione, da parte del fornitore, del necessario Consenso Informato, al trattamento da parte della RAI dei dati personali, reso dai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, anche ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al punto b);
  - h) a far osservare un contegno improntato a correttezza e disciplina al proprio personale che dovesse recarsi, o operare, presso gli insediamenti della RAI;
  - i) a far rispettare al proprio personale che dovesse recarsi ad operare presso gli insediamenti della RAI il divieto di fumo di cui alla normativa vigente

In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai punti a), c), d), e), f) g), h) sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali. Spettano alla RAI a titolo originario su tutto quanto acquisito a qualunque titolo dal fornitore in esclusiva ed in perpetuo sia la proprietà senza alcun limite dei relativi materiali, sia tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento ed i relativi proventi senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi né di altro genere in qualsiasi sede, forma, modo, e su qualsiasi piattaforma di trasmissione e diffusione, oggi esistenti o di futura invenzione.

#### Art. 8 – SUBAPPALTO

Il fornitore della RAI non può affidare in subappalto l'esecuzione totale o parziale degli obblighi assunti contrattualmente se non nei limiti, alle condizioni e nell'osservanza di quanto previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ove il subappalto sia ammesso, il subappaltatore non può, a sua volta, subappaltare le prestazioni oggetto del contratto ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi gravanti sul fornitore in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane, comunque, l'unico responsabile nei confronti della RAI relativamente a tutto quanto forma oggetto dell'appalto, e quindi anche per la parte realizzata in subappalto.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la RAI avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali

Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalla documentazione relativa alle procedure di affidamento, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare presso la RAI, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti per partecipare alla procedura di subappalto, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiara-

razione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la RAI non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la RAI procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore si obbliga a subappaltare a soggetti nei cui confronti non sussista alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere alla RAI entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, sarà facoltà della RAI risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nel Contratto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la RAI annullerà l'autorizzazione al subappalto.

La RAI non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla stipula del contratto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla predetta procedura.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006 e dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e dei successivi regolamenti.

La RAI, provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

#### **Art. 9 – SORVEGLIANZA, VERIFICHE E COLLAUDI**

Salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la RAI ed i soggetti da essa incaricati hanno la facoltà di controllare, anche attraverso visite ispettive, lo svolgimento dell'esecuzione del contratto, al fine di verificare il puntuale rispetto degli obblighi assunti dal fornitore.

A tal scopo il fornitore è tenuto a:

- consentire, anche senza preavviso, l'accesso degli incaricati della RAI nei suoi stabilimenti e/o unità produttive e, comunque, in tutti i luoghi di esecuzione delle prestazioni;
- mettere a disposizione, a propria cura e spese, dei soggetti incaricati dalla RAI tutto quanto da essi ritenuto utile ai fini delle suddette verifiche/controlli sull'esecuzione del contratto, compresi i libri ed i documenti contabili, nonché la documentazione attestante il rispetto da parte del fornitore degli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di assicurazione, previdenza, retribuzione, tutela, e prevenzione degli infortuni.

La RAI si riserva la facoltà di monitorare i preventivi di spesa anche nel corso dell'esecuzione del rapporto e fino al suo esaurimento, avvalendosi, se del caso, di soggetti di sua fiducia.

La RAI può, inoltre, richiedere al fornitore la trasmissione di analisi, conteggi, risultati di prove, certificazioni di qualità e tutto quanto necessario per la verifica del puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi contrattualmente assunti. Le modalità e gli effetti delle verifiche di conformità delle prestazioni fornite a quanto stabilito nel contratto nonché dei collaudi sono disciplinati secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 10 – OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE**

L'integrale pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della correttezza degli adempimenti retributivi, previdenziali, contributivi e/o assicurativi da parte del fornitore.

In particolare, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi retributivi nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, il fornitore, previa acquisizione del consenso alla comunicazione di detti dati da parte dei lavoratori interessati, si obbliga a fornire alla RAI entro la data di inizio della esecuzione del contratto:

- il C.C.N.L. di categoria applicabile alla propria azienda in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, con obbligo di aggiornamento in caso di sua modifica
- l'elenco dei lavoratori che prevede di impiegare nell'esecuzione del contratto medesimo con l'indicazione della tipologia contrattuale che ne disciplinerà la relativa prestazione e del relativo codice fiscale, con obbligo di aggiornare tale elenco in caso di variazioni dei nominativi;
- una dichiarazione di responsabilità con la quale si attesti la regolare corrispondenza della retribuzione, in misura comunque non inferiore al C.C.N.L. di categoria applicabile alla propria azienda in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, per tutta la durata del contratto. In particolare, questa dichiarazione dovrà essere resa al momento del pagamento del corrispettivo.

Nell'obiettivo, inoltre, di verificare il rispetto degli obblighi contributivi, la RAI acquisirà nei confronti dell'appaltatore il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

Al contempo, il fornitore riconosce alla RAI la facoltà di richiedere, ed ottenere, documentazione aggiuntiva a quella di cui sopra, nei limiti in cui la stessa si renda necessaria al fine di verificare in maniera adeguata il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi gravanti sul fornitore.

In particolare, anche al fine di effettuare controlli sulla regolarità dell'esecuzione del contratto, il fornitore si impegna fin d'ora ad esibire, dietro richiesta della RAI, la documentazione attestante l'effettivo pagamento dei contributi (quale, in via meramente esemplificativa: mod. f24, stampa del flusso E-Mens o secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la contribuzione INPS, nonché le buste-paga del personale occupato nell'esecuzione del contratto, ovvero un estratto delle registrazioni effettuate nel libro unico del lavoro per le sezioni paga e presenza sempre limitatamente al periodo di durata del contratto con la RAI, ed ai lavoratori utilizzati nell'esecuzione dello stesso).

In ossequio alle pattuizioni precedenti, il fornitore si impegna altresì a dichiarare espressamente su ogni fattura che emetterà, l'avvenuto regolare assolvimento di tutti gli obblighi di legge in materia retributiva, di IVA, di previdenza sociale, di antinfortunistica, di correttezza contributiva e quant' altro previsto dalla vigente legislazione, sempre con specifico riferimento ai lavoratori occupati nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore riconosce espressamente alla RAI nel caso in cui la stessa nel corso del rapporto dovesse essere soggetta, a norma delle vigenti disposizioni in materia di occupazione, previdenza ed assistenza, alla responsabilità in solido con il fornitore per il trattamento previdenziale e/o retributivo dei lavoratori utilizzati, la possibilità di applicare sul corrispettivo spettante al fornitore un'apposita ritenuta proporzionata all'entità delle risorse di personale impiegate, che verrà svincolata solo alla consegna, da parte del fornitore, della documentazione comprovante l'assolvimento dei predetti obblighi o, in mancanza, al termine del periodo di solidarietà previsto dalle norme speciali, comunque non inferiore a due anni dalla cessazione del contratto.

La predetta trattenuta potrà essere utilizzata in qualunque momento per fare fronte ai summenzionati obblighi di responsabilità solidale e comunque essa non limita la possibilità della RAI di rivalersi sulle garanzie contrattuali per il maggiore esborso e di ottenere in qualsiasi sede il risarcimento dei danni.

La violazione da parte del fornitore anche di uno solo degli obblighi indicati nel presente articolo attribuisce alla RAI la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

Inoltre, qualora emerga che il fornitore abbia fornito notizie o dichiarazioni false e/o errate, ovvero che non abbia applicato i CCNL del settore di riferimento, ovvero che abbia retribuito i dipendenti in misura inferiore al dovuto o non abbia corrisposto, in tutto, od in parte i contributi previdenziali, sarà assoggettato ad un incremento del 20% delle suddette penali, sempre fatto salvo il rimborso alla RAI di qualsiasi somma quest'ultima dovesse pagare agli Enti Previdenziali o ai lavoratori in ragione della solidarietà ed il risarcimento del maggior danno subito dalla RAI.

In ipotesi di subappalto, ove ciò sia espressamente autorizzato dalla RAI, gli obblighi fin qui indicati circa il rispetto degli adempimenti retributivi e contributivi si applicano anche all'eventuale subappaltatore nei confronti del quale la RAI provvederà all'acquisizione del D.U.R.C.

In difetto, troveranno applicazione le penali, la restituzione, la rivalsa ed il risarcimento del maggior danno di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 11 – OBBLIGHI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEI FORNITORI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il fornitore è tenuto, anche nel rispetto del D. Lgs. n. 81/08, a rendere individuabile il proprio personale all'interno degli insediamenti RAI con l'indicazione dell'impresa di appartenenza apposta sugli indumenti di lavoro in modo chiaro e visibile, nonché mediante apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I dipendenti del fornitore sono tenuti ad esporre sempre detta tessera all'interno dei locali RAI.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati per-



sonali, il fornitore è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a chicchessia (salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale).

Sempre in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, l'accesso di personale dipendente dal fornitore negli ambienti aziendali è subordinato alla preventiva consegna alla RAI di specifica documentazione da cui risulti l'acquisizione, in forma scritta, del necessario consenso individuale al trattamento dei propri dati personali e, ove richiesti, sensibili.

Non sarà consentito l'accesso negli insediamenti RAI di personale del fornitore di cui non sia stata comunicata con le modalità sopra indicate, l'acquisizione del consenso individuale, fermo restando che da ciò non conseguirà alcun onere per la RAI, né chi potrà comportare alcuna riduzione degli obblighi del fornitore in merito ai tempi ed ai modi di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Si precisa altresì che l'eventuale rilevazione delle presenze giornaliere, del personale del fornitore, da parte di RAI, anche mediante l'attribuzione di un badge di ingresso, nei luoghi di esecuzione del contratto, avverrà esclusivamente per finalità legate alla garanzia dei livelli di sicurezza degli ambienti di lavoro.

La RAI ed il fornitore sono ciascuno titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza finalizzati esclusivamente all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal contratto.

Il fornitore è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del citato D.Lgs., ivi incluse le norme in materia di misure di sicurezza.

Il fornitore è inoltre tenuto a manlevare e tenere indenne la RAI da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dei soggetti interessati a causa del trattamento di dati personali che dovesse risultare effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs 196/93 le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali alle stesse riferibili sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione dell'accordo e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/03).

In ipotesi di subappalto, ove ciò sia espressamente autorizzato dalla RAI, gli obblighi indicati nel presente articolo si applicano anche all'eventuale subappaltatore, il quale è pertanto obbligato alla consegna della medesima documentazione, fermo restando l'obbligo del fornitore di far pervenire alla RAI la documentazione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### **Art. 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il fornitore garantisce che nel corso dell'esecuzione del contratto adotterà tutte le misure necessarie e/o utili e/o prescritte dalla legge per la protezione del personale RAI, di terzi, di beni della RAI o di terzi, della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ivi comprese quelle di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c., sollevando la RAI da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare, per i contratti di appalto che debbano essere eseguiti all'interno di insediamenti o comunque nell'ambito del ciclo produttivo della RAI, il fornitore è tenuto a consegnare alla RAI la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, secondo le modalità indicate in contratto.

La RAI, prima dell'inizio delle prestazioni, fornisce al fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente oggetto del contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività di essa committente.

Il Fornitore è obbligato a prendere completa e piena conoscenza di tali informazioni e a portarle a conoscenza delle imprese subappaltatrici, per gli eventuali lavori affidati in subappalto - se consentiti dal contratto in virtù della deroga prevista all'Art. 8.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la RAI non è tenuta a promuovere il coordinamento di cui al citato decreto, relativamente ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il fornitore si impegna a presentare alla RAI, prima dell'avvio delle prestazioni - consegna dei lavori -, il proprio documento di valutazione dei rischi per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione della propria specifica attività.

Per le eventuali prestazioni affidate in subappalto, il fornitore si impegna a rispettare tale obbligo anche con riguardo ai documenti di valutazione dei rischi delle imprese subappaltatrici.

A tale documento dovrà essere allegata una dichiarazione del Fornitore da cui risulti la nomina, per ciascun cespite ove le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte, del "Responsabile delle opere (o dei servizi)" e dell' "Eventuale sostituto" ai fini della sicurezza.

Tale Responsabile dovrà essere sempre presente in occasione dello svolgimento dei lavori ed in caso di assenza la RAI non consentirà la presenza del perso-

nale dell'impresa nei propri insediamenti.

Eventuali adeguamenti e/o integrazioni che dovessero interessare la documentazione in materia di sicurezza afferente le prestazioni oggetto del contratto nel corso dell'esecuzione del contratto stesso non produrranno in alcun modo effetti sulla quantificazione del corrispettivo contrattuale, sempre fatta salva l'eventuale necessità di adeguamento dei costi per la sicurezza.

Tale documentazione dovrà essere conservata nei locali oggetto del contratto a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. In ogni caso - al fine di favorire la cooperazione ed il coordinamento dei vari interventi di protezione e prevenzione infortuni - la RAI e il Fornitore si impegnano a fornirsi reciprocamente, nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, ogni ulteriore informazione necessaria, anche, per l'eventuale aggiornamento dei documenti sulla sicurezza.

Agli scopi predetti, la RAI segnerà al Fornitore il nominativo del riferimento del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione RAI" competente ai fini del contratto.

I costi relativi alla sicurezza sono specificatamente indicati nel contratto.

La RAI non metterà a disposizione del fornitore (in uso o a nolo) attrezzature, apparecchiature o utensili di qualsiasi genere.

Oltre quanto sopra, saranno applicate alle specifiche attività le relative vigenti normative in materia di sicurezza.

In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### **Art. 13 - SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE**

Il fornitore si impegna a non fornire o utilizzare apparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

Qualora l'impiego di tali apparati risulti assolutamente necessario ai fini dell'esecuzione del contratto e, per motivi strettamente legati alla loro tipologia e alle caratteristiche di funzionamento, non vi sia disponibilità sul mercato di apparati alternativi non pericolosi, il fornitore dovrà darne preventiva comunicazione alla RAI e attenderne l'assenso scritto. In ogni caso, il fornitore si impegna ad accompagnare gli stessi apparati con le relative schede dati di sicurezza, su supporto informatico o cartaceo, redatte in lingua italiana.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente punto la RAI si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

Il fornitore si impegna, per tutti i rifiuti derivanti dalle attività relative al contratto svolte all'interno del proprio ciclo produttivo/realizzativo (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di scarto, sfridi, risulite, imballi e quant'altro possa configurarsi come rifiuto ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e del relativo allegato A parte IV), a rimuoverli dai locali, insediamenti o pertinenze della RAI o di terze parti a proprio completo ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità e, conseguentemente, ad ottemperare puntualmente e rigorosamente alle disposizioni normative previste in materia ambientale, con particolare riferimento al sopraccitato D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni.

Le operazioni di rimozione dei rifiuti suindicati dovranno essere effettuate giornalmente; è consentita una cadenza differente (prevedendo in ogni caso almeno una operazione di ritiro ogni sette giorni) solo nel caso in cui l'area dei lavori sia fisicamente isolata rispetto agli altri ambienti di lavoro in cui opera il personale RAI o di terze parti e sempreché l'eventuale accumulo non comporti rischi di altra natura per la sicurezza e l'igiene delle sedi medesime e del personale in esse operante, e non contrasti con le previsioni normative di cui al precedente comma. Inoltre, nel predetto caso di cadenza di rimozione non giornaliera, la RAI darà il proprio assenso formale e concederà in temporaneo comodato al fornitore tali delimitate e definite pertinenze come deposito temporaneo di rifiuti, con l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative in materia ambientale contenute nel già citato D.Lgs. n. 152/2006.

Il fornitore dovrà provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento presso discariche autorizzate di tutti i rifiuti, anche speciali, pericolosi e non, e materiali di scarto, comunque prodotti in occasione dell'attività svolta, operando al riguardo nel rispetto di quanto disposto dai provvedimenti normativi e regolamentari, anche locali, vigenti in materia. A tale riguardo, il fornitore è tenuto a garantire di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed essere quindi autorizzato alla gestione delle tipologie di rifiuti scaturenti dalle attività oggetto del contratto. È ammessa l'iscrizione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 212, comma 8 e degli artt. 214, 215 e 216 D.Lgs n. 152/2006, ove ricorrano le condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Prima dell'inizio dei lavori, il fornitore dovrà consegnare alla RAI copia autentica conforme all'originale del Certificato di Iscrizione al succitato Albo con la relativa autorizzazione. Il fornitore si impegna, inoltre, a consegnare alla RAI il formulario (quarta copia), di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/06, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Resta inteso che in caso di mancata consegna della quarta copia del Formulario non si potrà procedere al collaudo positivo delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti

Condizioni Generali. In ogni caso il fornitore si impegna a sollevare espressamente la RAI e a renderla indenne da ogni conseguente responsabilità o onere.

#### Art. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 134 del DLgs 163/06, la RAI potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c., con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Inoltre, la RAI, nei casi di:

- giusta causa,
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, ha diritto di recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Infine, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la RAI che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, la stessa RAI potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Nell'ipotesi di recesso per (a) giusta causa; (b) reiterati inadempimenti anche se non gravi; (c) mutamenti di carattere organizzativo della RAI, il Fornitore ha diritto al pagamento delle attività eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di inadempimento anche ad una soltanto delle obbligazioni da considerarsi essenziali nell'interesse della RAI di cui alle presenti Condizioni Generali ed allo specifico contratto, salvo gli effetti delle clausole risolutive espresse e dei termini essenziali previsti, la RAI ha la facoltà ai sensi dell'art. 1454 c.c. di intimare l'adempimento entro il termine di 15 giorni, salvo che per la natura del contratto o secondo gli usi risulti congruo un termine inferiore, decorso inutilmente il quale il contratto si risolverà automaticamente.

In caso di inadempimento da parte del fornitore, ove le presenti Condizioni Generali o gli specifici contratti prevedano una clausola risolutiva espressa, il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando la RAI comunicherà al fornitore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Qualora emerga, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, che il Fornitore abbia reso alla RAI dichiarazioni o notizie mendaci e/o errate in sede di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previste dal DLgs n. 163/2006 e s.m.i., ovvero nel corso della vigenza contrattuale, la RAI si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ferma restando l'applicazione delle penali contrattualmente previste all'articolo "PENALITÀ" ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

Salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ove le presenti Condizioni Generali o lo specifico contratto stabiliscano per l'adempimento da parte del fornitore termini, da considerarsi essenziali nell'interesse della RAI, ai sensi dell'art. 4 delle presenti Condizioni Generali, in caso di loro inosservanza il fornitore, in deroga all'art. 1457 c.c., non è liberato dall'obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute, ferma restando la facoltà della RAI, da esercitarsi mediante lettera raccomandata A.R. spedita entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini violati:

di ritenere risolto il contratto - nel qual caso il fornitore sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite a titolo di anticipo;

#### ovvero

di intimare al fornitore l'adempimento.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento o ritardato adempimento del fornitore, ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo, la RAI potrà, sostituendosi ad esso a tutti gli effetti, eseguire direttamente o far eseguire da terzi – imputando al fornitore stesso ogni maggiore spesa e danno e comunque senza pretesa di alcun genere da parte di quest'ultimo – tutto quanto necessario per ottenere il risultato previsto dal contratto risolto, ferma restando la piena facoltà di utilizzare liberamente quanto fino a quel momento compiuto dal fornitore.

La RAI avrà, altresì, titolo per escutere le garanzie eventualmente costituite in suo favore dal fornitore.

Fermo quanto sopra previsto, in tutti i casi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento da parte del fornitore, la RAI avrà diritto di applicare le penali come di seguito indicato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### Art. 15 – PENALI

Salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di inadempimento il fornitore sarà tenuto, salvo quanto diversamente previsto in contratto, al pagamento delle seguenti penali:

a) per inadempimento o ritardato adempimento cui segua la risoluzione del contratto, al pagamento di una penale pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto, al pagamento di una penale pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto aperto cui si riferisce l'inadempimento;

b) per ogni singolo inadempimento o ritardato adempimento cui non segua la risoluzione del contratto, al pagamento di una penale pari al 5% del corrispettivo del contratto, fino all'importo massimo pari al 10% del corrispettivo complessivo previsto, o, in caso di contratto aperto, al 5% del corrispettivo dell'attivazione cui si riferisce l'inadempimento, fino all'importo massimo pari al 10% dell'importo complessivo previsto.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% del corrispettivo complessivo contrattualmente previsto, la RAI si riserva di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con applicazione delle penali previste per tali ipotesi.

In caso di applicazione delle penali a carico del fornitore, la RAI potrà pretendere il pagamento immediato dell'importo dovuto oppure, a propria insindacabile scelta, potrà eseguire una prededuzione di pari importo dal primo pagamento utile successivo dovuto al fornitore o potrà escutere le garanzie previste dalle presenti Condizioni Generali o dal contratto.

È fatto in ogni caso salvo il diritto della RAI al risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### Art. 16 – GARANZIE SULL'ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE

Il fornitore è tenuto a fornire, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, una fideiussione conforme alle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo il fac-simile allegato al presente contratto.

In particolare la fideiussione deve:

- riportare il numero e la data di protocollo del contratto stesso;
  - decorrere dalla data di inizio delle prestazioni affidate al fornitore e per tutta la durata del contratto e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- Tale garanzia deve inoltre contenere in modo espresso e senza condizioni e deroghe:
- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944 c.c.;
  - la rinuncia del fideiussore al beneficio del termine di cui all'art. 1957 c.c., comma 2
  - l'escussione, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della RAI;
  - la clausola per cui la garanzia si intende valida ed efficace ancorché non sottoscritta dalla RAI ed indipendentemente dal pagamento del premio da parte del Fornitore

Nel caso di escussione totale o parziale della garanzia durante l'esecuzione del contratto il fornitore sarà obbligato al suo reintegro.

Salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### Art. 17 – CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

Con l'espressione "caso fortuito" o "forza maggiore" si intende ogni fatto, anche di terzi e/o dell'Autorità, imprevedibile o inevitabile e comunque fuori dal controllo delle parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili ai contraenti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Qualora il fornitore fosse nell'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattualmente assunti per eventi dipendenti da causa a lui non imputabile (caso fortuito e/o a forza maggiore) e sempre che non abbia in alcun modo concorso a determinarli, egli dovrà darne comunicazione alla RAI tempestivamente e, comunque, entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento ostativo, mediante lettera raccomandata A.R..

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1256 c.c. e fatto salvo il diritto della RAI di assegnare nuovi termini per l'adempimento, la RAI avrà la facoltà di recedere dal contratto senza che il fornitore possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento danni, fermo restando per la RAI l'obbligo di pagamento delle prestazioni eseguite e delle spese sostenute.

#### Art. 18 – SINISTRI E DANNI. COPERTURE ASSICURATIVE

Il fornitore della RAI assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere - direttamente o indirettamente causati da esso, dai subappaltatori, da suoi dipendenti, collaboratori o fornitori, nonché dai dipendenti, collaboratori o fornitori dei subappaltatori, - a personale della RAI e/o a cose dello stesso o della medesima RAI, nonché a terzi in genere e/o loro cose, sollevando espressamente la RAI - e rendendola indenne - da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al fornitore medesimo o ai subappaltatori.

Il fornitore, in conformità a quanto previsto dall'Art 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, con i massimali indicati nel contratto, che tenga indenne la RAI da tutti i rischi relativi all'esecuzione del con-

tratto da qualsiasi causa determinati che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione finale. È altresì obbligo del fornitore di stipulare ogni altra polizza assicurativa secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 o in diverse disposizioni normative.

In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### **Art. 19 – UTILIZZAZIONE BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

Il fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni normative in materia di uso di marchi, brevetti e, comunque, di uso di diritti di esclusiva e/o di privativa industriale. Il fornitore, pertanto, esonera e manleva la RAI da ogni responsabilità di qualsivoglia natura che possa derivare per essersi il fornitore stesso indebitamente avvalso, nella esecuzione del contratto, di brevetti, dispositivi, marchi di ogni genere, sistemi tecnici, licenze ed altro di cui terzi abbiano la privativa o l'esclusività dell'uso.

È fatto espresso divieto al fornitore di utilizzare e/o divulgare, senza il preventivo consenso della RAI, opere o parti di opere, protette o non dalla legge sul diritto d'autore, informazioni, disegni, diapositive, schemi, sistemi tecnici, fotografie, filmati, residui di lavorazione, materiali di qualunque genere, od altro di cui venisse in possesso durante e per il fatto dell'esecuzione del contratto.

Tutti gli obblighi specifici previsti dal contratto o dai suoi allegati si intendono compresi nel corrispettivo del contratto.

In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dal dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### **Art. 20 – LICENZA, SVILUPPO E MANUTENZIONE SOFTWARE**

La RAI, salvo diversa disposizione contrattuale, acquisisce la licenza d'uso del software forniture, in modo non esclusivo, di durata illimitata nel tempo e non trasferibile a terzi.

La licenza non è legata alla matricola di specifico hardware.

La RAI può effettuare copie dei prodotti in licenza per back-up e disaster-recovery. Il Fornitore garantisce che i programmi software sono originali e liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Il Fornitore manleva la RAI da ogni pretesa e rivendicazione di terzi, compresi i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, sui diritti di utilizzazione del software oggetto della licenza d'uso.

Il Fornitore garantisce che i prodotti vengano consegnati nell'ultima versione disponibile sul mercato, che siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e da virus, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele.

Costituisce parte integrante della consegna del software, la fornitura dei manuali tecnici e operativi e tutta la documentazione idonea ad assicurare il miglior utilizzo e la razionale gestione dei prodotti.

Il Fornitore garantisce la funzionalità dei programmi software e la corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte in contratto per un periodo di dodici mesi dalla data di installazione, pregiudicando il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dalla RAI.

Alla scadenza di detta garanzia, il Fornitore è tenuto ad espletare il servizio di manutenzione del prodotto software oggetto del contratto per un periodo di tre anni. Decorso tale termine il fornitore può interrompere il servizio di manutenzione dandone comunicazione scritta alla RAI con un preavviso minimo di sei mesi.

I contratti di manutenzione saranno eventualmente sottoscritti da RAI con apposito e separato contratto e non saranno tacitamente rinnovabili.

Lo sviluppo e la manutenzione di software per conto RAI deve avvenire secondo le specifiche stabilite dalla RAI stessa, rispettando gli standard di progettazione e di documentazione adottati internamente, come riportati in contratto e capitolato tecnico.

Il Fornitore è tenuto a consegnare alla RAI, contestualmente al software prodotto, anche le procedure, i codici sorgenti, i programmi, i dati trattati e la relativa documentazione tecnica e funzionale su adeguato supporto fisico, concordato preventivamente con la RAI.

Gli strumenti hardware e software necessari per l'esecuzione del contratto, secondo le specifiche tecniche della RAI riportate nel contratto stesso e nel relativo capitolato tecnico, dovranno essere messi a disposizione dal fornitore.

Il Fornitore è tenuto a garantire di aver attuato tutti gli accorgimenti ed aver adottato tutte le opportune cautele e gli standard di sviluppo atti ad assicurare che il software consegnato sia esente da vizi o difetti di funzionamento e virus.

Il Fornitore è tenuto, per mesi dodici dalla data del collaudo positivo, alla correzione degli eventuali vizi e/o difetti di funzionamento degli oggetti software forniti, sia nuovi che modificati per manutenzione, nonché alla eliminazione delle eventuali ripercussioni sulla base dati, salvo ed pregiudicando il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla RAI.

Il software prodotto e le relative procedure, codici sorgenti, programmi e dati trattati, rispettive documentazioni tecniche e funzionali sono a titolo originario di esclusiva proprietà RAI, compresi tutti i diritti di utilizzazione in Italia e all'estero, ivi compreso il diritto di riproduzione e di pubblicazione per la stampa, senza ulteriori compensi al fornitore rispetto a quanto indicato nel contratto.

Alla RAI spettano tutti i diritti patrimoniali relativi a qualsiasi opera dell'ingegno che il personale o i collaboratori del fornitore dovessero creare nel contesto delle

attività svolte nel corso di esecuzione del contratto.

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi per programmi e routine standard.

In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### **Art. 21- PREZZO BLOCCATO**

Salvo quanto diversamente previsto nel D. Lgs. n. 163/2006, i prezzi di cui al contratto sono fissi ed invariabili ad ogni effetto per tutta la durata del contratto stesso. Più specificamente, in caso di appalto tutte le spese, i compensi, gli adempimenti e gli oneri di qualsiasi genere e natura, comunque relativi e/o connessi all'oggetto del contratto (e/o delle sue singole commesse applicative) sono ad esclusivo carico del fornitore della RAI (facendogli peraltro carico in caso di appalto, come detto, l'organizzazione ed essendo la gestione a suo completo rischio ai sensi dell'Art. 1655 c.c.).

In deroga espressa all'Art. 1664 c.c., i corrispettivi contrattualmente pattuiti devono intendersi "prezzo bloccato" ad ogni effetto, qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute dal fornitore per l'assolvimento degli obblighi da questi assunti con il contratto.

Pertanto, null'altro la RAI dovrà corrispondergli per alcuna ragione, causa o titolo, ed il fornitore medesimo dà atto alla RAI, e le conferma, che i corrispettivi in questione sono per lui remunerativi, essendo stati determinati sulla base dell'offerta del fornitore stesso nella quale egli ha tenuto conto di ogni spesa prevista, prevedibile ed imprevedibile inerente all'oggetto del contratto, avendo anche e specifico riguardo agli elementi variabili dei costi.

#### **Art. 22 – REVISIONE PREZZI**

L'adeguamento dei prezzi è consentito e disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per i servizi e le forniture e dall'art. 133 del medesimo D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per i lavori.

#### **Art. 23 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E VARIANTI**

L'oggetto della prestazione è quello risultante dal contratto e dagli elaborati tecnici allo stesso allegati o da esso richiamati.

Il fornitore deve eseguire la prestazione in osservanza delle norme e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei suddetti documenti, e comunque a regola d'arte.

Le varianti nel corso dell'esecuzione del contratto sono consentite e disciplinate secondo quanto disposto nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### **Art. 24 – PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo a favore del fornitore si intende:

- commisurato ai quantitativi della fornitura, dei servizi e dei lavori già effettivamente resi, in conformità alla disciplina contrattuale;
- subordinato alla verifica e all'accettazione delle prestazioni rese;
- subordinato alla verifica dell'osservanza da parte del fornitore degli obblighi di legge, in particolare degli obblighi di natura retributiva e contributiva nei confronti dei lavoratori.

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione di apposite fatture, redatte ai sensi di legge, con una copia in carta libera per ciascuna di esse, per uso interno, ed in seguito all'avvenuta comunicazione del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa.

Le fatture dovranno essere emesse:

alla consegna in unica soluzione, qualora la stessa sia prevista in un unico lotto, ovvero, quando si completi con la messa in opera di tutte le parti che compongono la fornitura;

alla consegna di ciascun lotto, qualora la fornitura sia frazionata in lotti;

a scadenze periodiche predeterminate, per la prestazione continuativa di servizi; ad avanzamento stati lavori, per l'attività di servizi e lavori;

in accordo al piano di fatturazione previsto in contratto.

Al fine di sveltire le operazioni di controllo per l'avvio dei pagamenti, tutte le fatture devono sempre:

- essere riferite ad un unico ordine o ad una singola attivazione d'ordine, di ciascuno dei quali deve essere riportato il numero di protocollo;
- indicare le voci dell'ordine;
- indicare il luogo di destinazione/esecuzione dei beni/servizi/lavoro;
- riportare eventuali specifiche indicazioni previste dal contratto
- essere intestate a RAI Radiotelevisione italiana SPA, Viale Mazzini – 14, 00195 Roma;
- essere inviate, in originale, all'Ufficio RAI Contabilità indicato in contratto, ed in copia, unitamente ai documenti elencati all'articolo 10 delle presenti Condizioni Generali, all'Ufficio RAI indicato in contratto.

Le predette condizioni sono essenziali per la RAI e, laddove venga indicata sulle fatture una diversa destinazione, oppure vengano omissi o citati imprecisamente al contratto, la RAI non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti.

Il fornitore deve indicare i nominativi e le qualifiche dei propri rappresentanti auto-



rizzati a riscuotere e a quietanzare in suo nome e per suo conto, producendo idonea documentazione.

In qualsiasi caso e momento si verifichi una causa di decadenza o di cessazione dall'incarico delle persone suddette (così anche nel qual caso la decadenza avvenga "ope legis" e sia resa pubblica nei modi di legge), il fornitore stesso deve tempestivamente comunicare per iscritto alla RAI l'avvenuta decadenza o la cessazione o la sostituzione.

I pagamenti effettuati ai rappresentanti decaduti o cessati, in mancanza della comunicazione scritta di cui sopra, hanno per la RAI pieno effetto liberatorio.

Il pagamento è effettuato tramite bonifico sul conto corrente espressamente indicato dal fornitore al medesimo intestato e identificato tramite coordinate IBAN complete, formalmente comunicate a RAI, e tempestivamente aggiornate nel caso di eventuali variazioni, ad eccezione:

- dei casi in cui sia intervenuta la cessione del credito;
- dei pagamenti a mezzo bollettino o vaglia di conto corrente postale, nei casi in cui le suddette modalità di pagamento si configurino come prassi commerciale usuale per la specifica fornitura e non comportino oneri di qualsivoglia natura per la RAI;
- dei pagamenti a mezzo assegno circolare, in casi particolari di volta in volta autorizzati dalla RAI.

La RAI non si assume alcuna responsabilità per pagamenti effettuati su coordinate bancarie erroneamente comunicate o non tempestivamente aggiornate.

Non sono ammessi in nessun caso pagamenti su conti cifrati.

I termini di pagamento sono di norma stabiliti in sessanta giorni fine mese data fattura, salvo quanto diversamente previsto nel contratto e salvo l'obbligo di verifica ed eventuale sospensione del pagamento prescritto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008, ove applicabile.

Rimane inteso che la RAI, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Non verrà considerato in ritardo, ai fini del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, il pagamento effettuato entro i venticinque giorni successivi al termine sopra stabilito o come diversamente stabilito in contratto.

Sulle somme eventualmente pagate oltre l'arco temporale di cui al precedente comma, per cause imputabili alla RAI, verrà applicato un interesse di mora pari al saggio di interesse BCE, comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'inizio di ogni semestre, eventualmente maggiorato secondo le prescrizioni di legge e previa presentazione di regolare fattura o altra documentazione concernente tali interessi.

#### Art. 25 – DOMICILIO DEL FORNITORE

Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal fornitore è quello riportato nel contratto. Se richiesto dalla RAI, il fornitore è tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla RAI. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni sono effettuate, a rischio del fornitore, al domicilio eletto.

Il fornitore con sede legale all'estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, è tenuto, salva diversa previsione del contratto, ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

#### Art. 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

26.1. – Contratti di fornitura di beni o servizi di valore da 154.937,07 euro a 193.000 euro - Contratti di opere e lavori di valore da 154.937,07 euro a 4.845.000 euro.

Quale presupposto essenziale per la stipulazione del contratto, il fornitore deve richiedere alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il rilascio della certificazione/attestazione recante la "dicitura antimafia" di cui all'Art. 9 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252.

Qualora la suddetta certificazione camerale risulti priva di detta "dicitura antimafia", la RAI deve richiedere, ai sensi dell'Art. 3 del citato D.P.R., alla prefettura competente una sua comunicazione scritta che attesti l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Previa comunicazione alla RAI di voler procedere direttamente a tale adempimento, il fornitore può effettuare la richiesta alla prefettura competente di cui al comma precedente, allegando alla stessa copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, ancorché privo della dicitura antimafia, nonché, in luogo o ad integrazione di tale certificato, una dichiarazione del legale rappresentante contenente le medesime indicazioni.

Nei casi di dichiarata urgenza, ai sensi dell'Art. 5 del citato D.P.R., il fornitore dovrà presentare alla RAI, in ogni caso prima del perfezionamento dell'atto negoziale, la dichiarazione sottoscritta dallo stesso - regolarmente autenticata nelle forme di legge - attestante l'insussistenza a suo carico delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'Art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575.

26.2. – Contratti di fornitura di beni o servizi di valore pari o superiore a 193.000 euro - contratti di opere e lavori di valore pari o superiore a 4.845.000 euro - Subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori, la prestazione di servizi o forniture di valore superiore a 154.937,07 euro.

Quale presupposto essenziale per la stipulazione del contratto, la RAI deve

richiedere alla competente prefettura il rilascio delle informazioni prefettizie di cui all'Art. 10 del D.P.R. n. 252/98, indicando l'oggetto ed il valore del contratto ed allegando copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio recante la "dicitura antimafia", nonché, in luogo o ad integrazione di tale certificato, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa contenente le medesime indicazioni.

La richiesta delle suddette informazioni prefettizie può essere effettuata dal fornitore, previa comunicazione alla RAI di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente alla RAI. Nei casi di dichiarata urgenza, la RAI, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. citato, può procedere al perfezionamento del contratto anche senza la preventiva acquisizione delle informazioni prefettizie di cui all'art. 10, ferma restando la possibilità per la stessa di recedere dal contratto qualora dalle acquisite informazioni dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa interessata. In tal caso è fatto salvo il pagamento al fornitore del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La documentazione antimafia di cui ai punti 26.1. e 26.2. del presente articolo ha validità per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio e verrà rinnovata alla scadenza.

Il fornitore in ogni caso è tenuto a garantire il pieno rispetto della normativa antimafia.

La RAI ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., secondo quanto previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali, anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto stesso.

26.3 – Le sopraindicate soglie di 193.000 euro e di 4.845.000 euro s'intendono automaticamente adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste rispettivamente alle lettere b) e c) dell'articolo 28 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del citato Decreto.

#### Art. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI E DEI CREDITI

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte del fornitore.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è consentita e disciplinata secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In ogni caso la RAI potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da cui derivano i crediti ceduti.

#### Art. 28 – MODIFICHE SOGGETTIVE

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della RAI fino a che il cessionario, o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nei sessanta giorni successivi la RAI potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la RAI avrà facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### Art. 29 – CODICE ETICO

Il fornitore, preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del codice etico del gruppo RAI – che il fornitore stesso è tenuto a conoscere globalmente e nelle sue singole parti, prendendone completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet <http://www.rai.it> nell'area tematica "L'azienda RAI", area "corporate governance" – è tenuto, per tutta la durata del contratto, ad attenersi al codice stesso nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il gruppo RAI si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche, con riferimento ai rapporti con i terzi.

L'osservanza delle disposizioni tutte del Codice Etico RAI è considerata parte essenziale del contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico RAI, in conformità anche a quanto previsto al punto 10 del codice medesimo, costituisce grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche, in ordine alla facoltà della RAI di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### Art. 30 – MODELLO ORGANIZZATIVO

Il fornitore è tenuto a conoscere, prendendone completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet <http://www.rai.it> nell'area tematica "l'azienda rai", area "corporate governance", il Modello Organizzativo RAI ex D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti – nella versione messa a disposizione dalla RAI medesima - ed è obbligato a tenere, nell'esecuzione delle prestazioni, comportamenti in linea con detto Modello organizzativo, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 nel proprio rapporto con la RAI, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione del contratto, e si impegna per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato D.Lgs. 231/01, nonché ad attivare, in tali ipotesi, tutte le azioni più opportune ed in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna.

L'osservanza dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel predetto Modello Organizzativo 231, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal medesimo Modello Organizzativo è considerata parte essenziale del contratto.

La violazione di tale obbligazione costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della RAI di risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo quanto previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali di contratto.

#### Art. 31 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Il fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all'organizzazione e ai metodi di produzione della RAI di cui vengano a conoscenza, per effetto del contratto o in relazione ad esso.

Il fornitore della RAI è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte della RAI medesima per effetto del contratto o in relazione ad esso, ovvero quelli di cui venga a conoscenza in esecuzione del contratto.

Il fornitore è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso della RAI - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.

La suddetta autorizzazione è condizionata all'indicazione, da parte del fornitore, dell'oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.

È vietata al fornitore, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, l'utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale della RAI.

È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con la RAI nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto.

Salvo che non sia espressamente autorizzato dalla RAI a seguito di specifico accordo, è fatto divieto al fornitore di apporre sulle schermature dei ponteggi eventualmente necessari, e/o sulle apparecchiature utilizzate per l'esecuzione del contratto, messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo o natura, ivi compresi quelli che, mediante l'utilizzazione di loghi o immagini, possano essere ricondotti ad un determinato produttore ed anche in assenza di indicazione del relativo marchio. In relazione al trattamento dei dati relativi alle persone che partecipano o collaborano alle attività oggetto del contratto, il fornitore si obbliga a:

- a) raccogliere e trattare i predetti dati personali soltanto per le finalità e con le modalità necessarie allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, conformandosi pienamente alle disposizioni della vigente normativa sulla tutela della riservatezza delle persone e dei loro dati (ai sensi di quanto previsto con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni);
- b) curare, per conto della RAI e con specifico riferimento al trattamento dei predetti dati effettuato anche dalla RAI, l'adempimento di ogni obbligo previsto dalla normativa di cui alla precedente lett. a) in relazione allo svolgimento di dette presta-

- zioni ed, in particolare, l'esecuzione degli obblighi dell'informativa alle persone cui si riferiscono i dati ed, ove necessario, dell'acquisizione di un loro valido consenso, da documentare in forma scritta attraverso clausole contrattuali o atti da rendere disponibili alla RAI e da acquisire specificamente con riguardo al trattamento dei dati connesso alla successiva utilizzazione di quanto oggetto del contratto;
- c) non divulgare o cedere a terzi dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza nell'ambito di dette prestazioni, comunicando tali dati nei limiti stabiliti nel contratto o preventivamente autorizzati dalla RAI ed adottando ogni misura idonea ad assicurare la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati;
- d) mantenere indenne e manlevata la RAI per ogni danno, onere, costo e/o pretesa dei soggetti cui si riferiscono i dati, eventualmente derivanti dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Il fornitore riconosce che i propri dati personali e i dati di cui al precedente comma sono necessariamente oggetto di trattamento, anche mediante strumenti elettronici, da parte di strutture e personale preposti dalla RAI allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, nonché all'esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto e dei connessi adempimenti normativi ed amministrativi, secondo le modalità e nei limiti indicati nel contratto.

Il fornitore potrà in qualunque momento rivolgersi alla RAI per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla normativa in materia di privacy.

Ad ogni effetto contrattuale, la RAI ed il fornitore sono ciascuno titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza finalizzati esclusivamente all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal contratto stesso.

La RAI ed il fornitore sono tenuti ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del citato decreto legislativo, ivi incluse le norme in materia di misure di sicurezza.

In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà della RAI di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 e salva l'applicazione dell'art. 15 delle presenti Condizioni Generali.

#### Art. 32 – ONERI E TASSE

Salvo diversa pattuizione del contratto o previsione di legge, sono a completo carico del fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali, nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di cessioni e prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, il pagamento, anche parziale, del corrispettivo dedotto in contratto deve essere effettuato solo previa presentazione di regolare fattura, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, comunque, con l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA del fornitore.

Salvo diversa pattuizione contenuta nel contratto i corrispettivi indicati devono intendersi al netto di IVA, eventualmente dovuta.

Nel caso di prestazioni rese nel territorio dello Stato italiano da soggetti residenti all'estero, senza stabile organizzazione in Italia, il fornitore è tenuto a compiere gli adempimenti necessari per consentire alla RAI di assolvere agli obblighi di legge.

#### Art. 33 - FORO COMPETENTE

Al contratto cui le presenti Condizioni Generali sono allegate si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Le parti del contratto sono tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

#### Art. 34 - COLLEGIO ARBITRALE

In caso di contratto concluso con impresa avente la sede legale fuori dei confini della Repubblica Italiana, le predette controversie potranno essere deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri. Il collegio avrà sede in Parigi, presso la Camera di Commercio Internazionale, e sarà composto da un arbitro nominato dalla RAI, da un arbitro nominato dalla controparte, e da un terzo arbitro - che presiederà il collegio stesso - nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, dal presidente della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, applicherà la legge italiana ed osserverà le regole di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.